



# Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

## ORDINANZA

N. 16 DEL 09-07-2020

Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica

Visto il verbale del sopralluogo tenutosi in data 07/06/2020 dallo scrivente responsabile del servizio Urbanistica, unitamente agli agenti App.sc.q.s. Marziali Antonio e App.sc.q.s. Menghini Angelo della Stazione Carabinieri Forestale di San Benedetto Del Tronto, presso l'area sita in C.da Boccabianca sulla quale sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione di un villaggio turistico denominato "Villa Alwin";

Vista la PEC del 15/06/2020, assunta a prot. n. 5893 in pari data, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., intimava alla proprietà, alla D.L. ed all'impresa esecutrice la sospensione dei lavori in quanto gli stessi, in corso di esecuzione, risultavano in parte difformi dall'autorizzazione in deroga al D.P.R. 753/80 prot. n. 779 del 17/04/2014 e nello specifico:

- *mancata preventiva realizzazione di recinzione a confine che comporta la revoca della deroga;*
- *lato dx (monte) rispetto alla ferrovia dovevano essere realizzati dei bungalow ed invece sono stati realizzate delle strutture abitative lignee telonate;*
- *lato sx (mare) rispetto alla ferrovia dovevano essere realizzate delle piazzole per ospitare tende camper e case mobili ed invece sono state realizzate strutture abitative lignee telonate.*

Dato atto che dal sopralluogo si è constatata la prosecuzione dei lavori nonostante la diffida alla sospensione, emessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui sopra;

Preso atto che i lavori in corso di esecuzione si stanno eseguendo in forza dei seguenti titoli abilitativi:

- Permesso di costruire n. 03 del 06/03/2020;
- SCIA prot. n. 3604 del 07/04/2020;
- SCIA prot. n. 5363 del 28/05/2020;
- CIL prot. n. 5369 del 28/05/2020;

e dagli stessi risulta che:

- **Il committente** risulta essere: BERDINI VINCENZO nato a Altidona (FM) il 13/12/1950, residente a Pedaso in Viale Della Repubblica, 55, c.f.: BRDVCN50T13A233J, e MARCHETTI TOMMASO, nato a Pedaso il 18/03/1954 e residente a Grottammare in via Roma n, 80, c.f.: MRCTMS54C18G403D, in qualità di legali rappresentanti della ditta SPIAGGIA DELLE TAMERICI s.r.l., P.Iva 01846380440, con sede in Via Magellano 18, 63824 ALTIDONA (FM);
- **Il direttore dei lavori** risulta essere l'Ing. Coccia Francesco, nato a San Benedetto Del Tronto il 18/04/1975 ed ivi residente in C.da Montecretaccio n. 30 c.f.: CCCFNC75D18H769J;
- **L'impresa esecutrice** risulta essere la ditta MGG srl, con sede in Ripatransone in via Santa Maria a Mare n. 2 P.I. 02275450499 il cui legale rappresentante è Luigina Muzietti, nata a San Benedetto Del Tronto il 15/01/1970, c.f.: MZTLGN70R55H769I;

Rilevato che si rende necessario, in applicazione dell'art. 27 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, disporre l'immediata sospensione dei lavori per permettere ai competenti uffici di effettuare le verifiche in merito alle ipotesi di violazione ed emettere, entro 45 giorni dalla data della presente ordinanza, i provvedimenti definitivi;

Preso atto che le difformità rilevate riguardano esclusivamente il mancato rispetto delle prescrizioni impartite da RFI relativamente alle opere ricadenti nell'ambito di rispetto dei 30 metri dai binari e pertanto si ritiene opportuno limitare la sospensione dei lavori alle opere ricadenti, anche se parzialmente, all'interno della fascia di rispetto ferroviario;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, quale Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica dell'Ente;

Ritenuto di poter condividere l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'ingiunzione di sospensione lavori costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della Legge n. 241 del 7/8/1990;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

## **ORDINA**

ai responsabili dell'abuso, sopra generalizzati:

### **L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI**

**Limitatamente alle opere ed ai manufatti ricadenti, anche se parzialmente, all'interno della fascia di rispetto ferroviario, ad eccezione delle lavorazioni impartite da RFI e necessarie per la continuazione del cantiere, con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi e senza pregiudizio dei procedimenti in corso. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'arresto fino a due anni e l'ammenda da Euro 5164 a Euro 51645.**

## **COMUNICA**

l'avvio al procedimento, di cui al prosieguo:

1. L'Amministrazione competente è il Comune di Cupra Marittima;
2. Oggetto del procedimento è:
  - **Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, art. 34 del D.P.R. 380/2001;**

3. L'Ufficio a cui è affidato il procedimento è il Servizio Urbanistica ed il responsabile del procedimento è l'Arch. Luca Vagnoni;
4. Presso il Servizio Urbanistica sarà possibile prendere visione degli atti dei procedimenti in questione durante gli orari di apertura al pubblico.

Le SS.VV. potranno presentare memorie scritte e documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, che saranno valutati se accoglibili o meno ai fini dell'emissione dei provvedimenti previsti da norme vigenti in materia.

#### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga notificata ai responsabili dell'abuso, sopra generalizzati:
  - Berdini Vincenzo, Marchetti Tommaso, legali rappresentanti della ditta SPIAGGIA DELLE TAMERICI s.r.l. – committente;
  - Ing. Coccia Francesco - direttore dei lavori;
  - Luigina Muzietti, legale rappresentante della ditta MGG srl - impresa esecutrice.
- **che la presente Ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:**
  - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
  - Al Comando Carabinieri Forestale di San Benedetto Del Tronto;
  - Al Comando Polizia Municipale;

Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza.

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL

(Arch. Luca Vagnoni)

---

# **SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69  
Li 10-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to I.D. Maurizio Virgulti